

Legge 9 aprile 2008 n.81

limiti e opportunità per i servizi di elisoccorso



SOLDA 2010
14 -20 novembre 2010



DECRETO LEGISLATIVO

9 APRILE 2008, N. 81

Testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Testo integrato con:

- Legge del 2 agosto 2008, n. 129 (conversione del D.L. 97/2008)
- Legge del 6 agosto 2008, n. 133 (conversione del D.L. 112/2008)
- Legge del 27 febbraio 2009, n. 14 (conversione del D.L. 207/2008)
- Legge del 7 luglio 2009, n. 88



DLgs 81/08 e Normativa abrogata

[illegible]

Novità



Estensione degli obblighi previsti dalla legge anche al volontariato (art. 3)



Inasprimento delle sanzioni penali



Maggior attenzione alle attività svolte da più soggetti sullo stesso luogo di lavoro / attività / contratto, che è il caso tipico delle basi di elisoccorso.



Art. 3. (Campo di applicazione)

.....a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio

Per la Croce Rossa Italiana e del **Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico**, e i volontari dei vigili del fuoco le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, individuate entro **il 31 dicembre 2010** con decreto del Ministero del lavoro



DLgs 81/08 e DLgs 626/94

Esempi di Sanzioni a Confronto

ART. del DLgs 81/08	ARGOMENTO	DLgs 81/2008		DLgs. 626/94	
		ART.	SANZIONE	ART.	SANZIONE
Art. 64	Mancano requisiti fondamentali per luoghi di lavoro (porte di sicurezza sgombre, manutenzione impianti e controllo sul funzionamento)	68 comma b (Capo II del TITOLO II)	- Arresto da 3 a 6 mesi; - Ammenda da 2.000 a 10.000 €	89 comma 2a (TITOLO IX)	- arresto da 3 a 6 mesi; - ammenda da 1.549 a 4.131 €
Art. 65 commi 1 e 2	Mancato divieto al lavoro sotterraneo in locali chiusi			Art. 8 del DPR 303/56	- arresto da 3 a 6 mesi; - ammenda da 1.549 a 4.131 €
Art. 70 comma 1 e 2 (parte dell'allegato V)	Mancata conformità legislativa delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori (allegato V)	87 comma 1a (Capo II del TITOLO II)	- Arresto da 3 a 6 mesi; - Ammenda da 2.000 a 10.000 €	89 comma 2b (TITOLO IX)	- arresto da 3 a 6 mesi; - ammenda da 1.549 a 4.131 €
Art. 71 comma 1, 2, 4, 7, 8	Mancata conformità delle attrezzature di lavoro, mancata definizione dei rischi derivanti dall'impiego; mancata manutenzione delle attrezzature; mancata formazione del personale per attrezzature; mancato controllo sul buon funzionamento.	87 comma 1b (Capo II del TITOLO II)			
Art. 163, 164 comma 1b	Mancato utilizzo della segnaletica di sicurezza conforme agli allegati XXIV e XXXII e mancata formazione ai lavoratori	165 comma 1a (Capo II del TITOLO V)	- Arresto da 3 a 6 mesi; - Ammenda da 2.000 a 10.000 €	DLgs 493/1996	- arresto da 3 a 6 mesi; - ammenda da 1.549 a 4.131 €
Art. 168 commi 1-2; art. 169 comma 1b	Mancato utilizzo di attrezzature meccaniche per evitare movimenti dorso lombari; mancata formazione in relazione ai rischi lavorativi	170 comma 1a (Capo II del TITOLO VI)	- Arresto da 3 a 6 mesi; - Ammenda da 2.000 a 10.000 €	89 comma 2a (TITOLO IX)	- arresto da 3 a 6 mesi; - ammenda da 1.549 a 4.131 €
Art. 174 comma 2-3; art.175; art 176 comma 1,3,5 Art.177 comma 1b	Mancata predisposizione dei luoghi di lavoro in conformità dell'allegato XXXIV; mancata assegnazione della pausa lavorativa; mancati controlli sanitari per la vista e l'apparato muscolo-scheletrico; mancata formazione.	178 comma 1a (Capo II del TITOLO VII)	- Arresto da 3 a 6 mesi; - Ammenda da 2.000 a 10.000 €	89 comma 2a (TITOLO IX)	- arresto da 3 a 6 mesi; - ammenda da 1.549 a 4.131 €

DLgs 81/08 e DLgs 626/94

Esempi di Sanzioni a Confronto

ART. del DLgs 81/08	ARGOMENTO	DLgs 81/2008		DLgs. 626/94	
		ART.	SANZIONE	ART.	SANZIONE
Art. 181 comma 2; art. 190 comma 1-5; art. 209 comma 1-5; art. 216 comma 1	Mancata valutazione dei rischi derivanti da agenti fisici ogni 4 anni e revisione ad ogni mutamento che potrebbe renderla obsoleta; mancata valutazione dell'esposizione al rumore durante il periodo di lavoro; mancata valutazione dei CEM; mancata valutazione delle radiazioni ottiche.	219 comma 1 (Capo VI del TITOLO VIII)	- Arresto da 4 a 8 mesi; - Ammenda da 4.000 a 12.000 €	89 comma 1 (TITOLO IX)	- arresto da 3 a 6 mesi; ammenda da 1.549 a 4.131 € Solo per i CEM
Art. 182 comma 2, 184, 185, 190 comma 2, 193 comma 1, 195, 197 comma 3, 202, 203, 205 comma 4, 209 commi 2-4, 210, 217 comma 1.	Esposizione dei lavoratori oltre i valori limite di esposizione per rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici e radiazioni ottiche; mancata formazione e informazione dei lavoratori; mancata sorveglianza sanitaria.	219 comma 2a (Capo VI del TITOLO VIII)	- Arresto da 4 a 8 mesi; - Ammenda da 2.000 a 4.000 €	89 comma 2b (TITOLO IX)	- arresto da 2 a 4 mesi; - ammenda da 516 a 2.582 €
Art. 223, commi da 1 a 3, 225, 226, 228 commi 1, 3, 4 e 5, 229 comma 7, 235, 236 comma 3, 237, 238 comma 1, 239 comma 2, 240 commi 1 e 2, 241 e 242 commi 1, 2 e 5b, 250 commi 1, 2 e 4, 251, 253 comma 1, 254, 255, 256 commi da 1 a 4, 257, 258, 259 commi 1, 2 e 3, e 260 comma 1;	Mancata valutazione del rischio per presenza di agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni; esposizione amianto e mancata notifica di inizio lavori; mancata riduzione del rischio mediante utilizzo di DPI e/o introduzione nuove tecnologie; mancata adozione di misure per la prevenzione di incidenti legati alla presenza di agenti chimici; mancata sorveglianza sanitaria; mancata formazione; mancata compilazione del registro esposti a sostanze cancerogene e mutagene ed all'amianto.	262 comma 1a (Capo IV del TITOLO IX)	- Arresto da 4 a 8 mesi; - Ammenda da 4.000 a 12.000 €	89 comma 1 (TITOLO IX)	- arresto da 3 a 6 mesi; - ammenda da 1.549 a 4.131 €
Art. 223 comma 1, 227 commi 1, 2 e 3, 229 commi 1, 2, 3 e 5, 239 commi 1 e 4, 240 comma 3, 245 comma 1, e 252;	Mancata valutazione dei rischi legata alla presenza di agenti chimici.	262 comma 1b (Capo IV del TITOLO IX)	- Arresto da 4 a 8 mesi; - Ammenda da 2.000 a 4.000 €	89 comma 2a (TITOLO IX)	- arresto da 3 a 6 mesi; ammenda da 1.549 a 4.131 €
	Mancata informazione ai lavoratori sulla presenza di agenti chimici, cancerogeni, mutageni e amianto; e mancata sorveglianza sanitaria attraverso esami clinici.			89 comma 2b ter (TITOLO IX)	- arresto da 2 a 4 mesi; - ammenda da 516 a 2.582 €
Art. 289 comma 2, 291, 292 comma 2, 293 commi 1 e 2, e 296.	Mancata prevenzione di formazione di atmosfere esplosive, mancato coordinamento per tutelare la salute dei lavoratori contro esplosioni, mancata segnalazione di zone in cui possono formarsi atmosfere esplosive; mancata verifica delle apparecchiature elettriche installate in zone 0,1,20,21.	297 comma 1 (Capo II del TITOLO XI)	- Arresto da 3 a 6 mesi; - Ammenda da 2.000 a 10.000 €	89 comma 2a (TITOLO IX)	- arresto da 3 a 6 mesi; ammenda da 1.549 a 4.131 €



I responsabili sanitari dei servizi di elisoccorso



Art. 15. (Misure generali di tutela)

Gli obblighi fondamentali del D. Lgs. n. 81/2008 sono chiaramente enunciati dall' articolo 15:

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;*
- b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e ell'organizzazione del lavoro;*
- c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;*
- d)*
- e)*
-*
- i)il controllo sanitario dei lavoratori;*
- o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti*



Art. 28.(Oggetto della valutazione dei rischi)

Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività finalizzata a individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e a elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza”.



D.V.R

Documento Valutazione Rischi





Il documento di valutazione dei rischi in elisoccorso



Caduta dall'alto



Sollevamento pesi



Rumore



Vibrazioni



Traumi da sospensione



Stress psicologico



Stress fisico



Stress termico



Rischio biologico



Operai nella prevista pausa di lavoro



Il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali

D.U.V.R.I



Procedure e obblighi derivanti dalle analisi condotte da DVR e DUVRI



Sorveglianza sanitaria



Adozione di procedure che mitigano i rischi



Informazione e formazione a tutti i dipendenti



Attività addestrative per operazioni specifiche



Adozione di dispositivi di protezione individuali



Eventuali limitazione dei servizi



Sorveglianza sanitaria



Visite cardiologiche



Visite neurologiche



Visita oculistica



Visita ORL



PFR



Prove di resistenza
all' ipossia (+3000 metri)



Esami ematochimici



Eventuali vaccinazioni



Procedure: addestramento specifico per il recupero di infortunati



Procedure: addestramento specifico per il recupero di infortunati



Procedure: addestramento specifico per sbarco/imbarco dall' Hovering



Procedure: addestramento specifico per la movimentazione su terreno ostile (estate ed inverno)



Procedure: addestramento specifico per la movimentazione su terreno ostile (estate ed inverno)



Dispositivi di protezione individuale



Casco con apparato fonico
Giacca a vento
Pile antivento
Pantaloni
Giubbottino alta visibilità con
imbraco alto incorporato
Imbracatura bassa
Scarponi
Guanti
Ramponi
ARTVA



Il DPI utilizzato deve essere normato per l' utilizzo specifico

La marcatura e la conformità dei DPI

Il marchio
la conformità
requisiti
Direttiva
89/609



Cintura
co



EN 358 - EN 813

EN 361

La normativa lavoro funi

D.Lgs. n. 81/2008 - Art. 116:

operatori di lavoro
impiego di
cavo e di
funi.

EN 12841:

protezione
prevenzione
dall'alto.

lavoro con funi.

regolazione su
azionamento.

sicurezza;
area di lavoro;
linea di lavoro.

USO- Trattenuta e
posizionamento

USO- arresto caduta Trattenuta

Alberto Baratta

Dipartimento Emergenza Urgenza ASL 1






mor






Procedura per il trasporto di pazienti infettivi



Procedura per la pulizia e disinfezione dell'elicottero





**REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE 1
di Massa e Carrara**

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
INTERFERENZIALI**

ASL1 di Massa e Carrara
Via Don Minzoni, 3
54033 Carrara (MS)

INAER HELICOPTER ITALIA SPA
p.zza Castello, 26
20121 Milano

redazione			approvazione		
data	funzione	firma	data	funzione	firma
13/04/2010	RSPP Ing. Mario Venturotti		13/4/2010	REC Dott. Alberto Baratta	

Alberto Baratta

Dipartimento Emergenza Urgenza ASL 1



Solo oneri o anche opportunità?



Safety Management System

garanzia per la sicurezza e beneficio per la crescita aziendale



Definizione di SMS

Il Safety Management System è un processo formalizzato e sistematico di gestione che si ispira ad una filosofia di promozione di una cultura positiva della sicurezza e di incremento dei livelli di affidabilità espressi dal sistema aviazione civile.

Per raggiungere questo obiettivo, il SMS si prefigge di lavorare sull'individuazione, eliminazione/minimizzazione e sul monitoraggio dei rischi potenziali (risk management), in modo da sviluppare una migliore capacità organizzativa e di gestione.



Che cosa è il Risk Management

Il Risk Management è la componente fondamentale del più ampio processo di Safety Management System e si sviluppa attraverso cinque fasi principali:

1. Identificazione degli hazards
2. Analisi dei rischi
3. Valutazione dei rischi
4. Mitigazione dei rischi fino a livelli tollerabili
5. Misurazione dell'efficacia delle azioni adottate



I principali elementi di un SMS

1. *Determinazione e pubblicazione delle politiche di sicurezza dell'operatore o dell'organizzazione di manutenzione*
2. *Investigazione interna sugli inconvenienti e sugli incidenti*
3. *Implementazione di un sistema di segnalazione interno e verso l'Autorità basato sul principio cosiddetto di "lesson learned" e non di individuazione di colpe o responsabilità*
4. *Programmazione periodica e sistematica degli audit di assicurazione di sicurezza; registrazione e verifica dei rilievi emersi e dell'efficacia delle azioni eventuali messe in atto*
5. *Formazione e addestramento rivolti a tutte le specifiche figure professionali coinvolte negli aspetti di sicurezza*
6. *Identificazione dei rischi potenziali associati a modifiche che abbiano impatto sulle operazioni di volo, sui sistemi o sulle procedure connesse a funzioni critiche o ad altri aspetti significativi per la sicurezza*
7. *Implementazione di un sistema di misura, valutazione e minimizzazione continua del livello di prestazioni della sicurezza corrente*
8. *Implementazione di un sistema di comunicazione efficace tra lo staff e i livelli appropriati di responsabilità relativa alle problematiche o alle segnalazioni di deficienze del sistema.*





Health Safety Environment



Sicurezza sul lavoro/sicurezza delle
operazioni



Safety Management System



Health Safety Environment



DLGS 81/08 e successiva revisione 126/09, in
precedenza noto come DLGS 626/94



La Regione Toscana ha imposto il SMS come requisito di capitolato oltre che di legge in rispetto del DLGS 81/08



Documento di valutazione del rischio
DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenziali)
ERP (emergency response plan)
Gestione dei dispositivi di protezione individuale
Addestramenti
Visite mediche di idoneità.



BS OHSAS 18001

È una **norma** sui Sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL).
Che è stata pubblicata dal **British Standards Institution** il **1° luglio 2007**.

Lo standard OHSAS 18001 specifica i **requisiti per un Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza del Lavoro (SGSSL)**, per consentire ad una Organizzazione di controllare i suoi rischi di SSL e a migliorare le sue performance.

Quando si parla di sicurezza ci si riferisce al **significato inglese di “safety”** e non di “security”.



Lo standard **OHSAS 18001** è applicabile a qualunque Organizzazione che voglia:

stabilire un SGSSL per eliminare o minimizzare i rischi per il personale e per le altre parti interessate che potrebbero essere esposte ai pericoli SSL associati con le proprie attività;

implementare, mantenere e **migliorare continuamente un SGSSL**;

assicurare se stessa della sua **conformità con la sua politica SSL** stabilita;

dimostrare la **conformità del proprio SGSSL con lo standard OHSAS**:

producendo una **auto-dichiarazione** e assicurando l'autodeterminazione, o

richiedendo una **conferma della sua conformità dalle parti** che hanno un interesse nell'OHSAS, come i clienti, o

richiedendo una **certificazione** o una registrazione del suo SGSSL da un'organizzazione esterna.



Scambiare le esperienze tra i vari responsabili regionale
(HEMS ASSOCIATION)

DUVRI generico?

Indici di prestazione del sistema (KPI)

Risparmi diretti in termine di selezione dei DPI più idonei
(economia di scala)

Elaborazione di procedure comuni

